



Dott. Elena Tradii

Repertorio n. 20172

Raccolta n. 15470

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE
DELL'ASSOCIAZIONE ORLANDO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di ottobre,
alle ore 18 e 35 minuti.

29 ottobre 2020

In Bologna, alla Via del Piombo n. 7.

Davanti a me dottoressa Elena Tradii, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Bologna, è presente la signora:

- SUDANO GIULIA, nata a Terni (TR) il giorno 25 dicembre 1985 domiciliata ove *infra* per la carica.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella propria qualità di Presidente del Consiglio delle Responsabili dell'Associazione denominata:

"ORLANDO" con sede in Bologna alla Via del Piombo n. 5, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna al n. 102, pag. 144, vol. 1, codice fiscale 92031480376,

mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'Assemblea delle Associate di detta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- discussione e modifica dello Statuto dell'associazione secondo gli obblighi della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) entro il 31 ottobre 2020;

- varie ed eventuali

e mi richiede di ricevere in forma pubblica il relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta io notaio do atto di quanto segue.

A norma dell'art. 8 del vigente statuto assume la Presidenza dell'Assemblea la suddetta comparente, la quale, per averlo autonomamente verificato, dichiara:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e Statuto;

- che l'avviso di convocazione ha previsto la possibilità di partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, pur in mancanza di espressa previsione statutaria, ai sensi dell'art. 106, comma 8-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

- a norma dell'art. 8 del vigente statuto sociale l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualunque sia il numero delle associate presenti;

- sono presenti, in proprio o per delega, di persona ovvero mediante l'utilizzo di mezzi telematici, n. 23 (ventitré) associate su un totale complessivo di 34 (trentaquattro);

- è presente il Consiglio delle Responsabili in persona di Picciaiolo Samanta, Minuz Fernanda, De Palma Maria Luigia,

Registrato a Bologna

il 12 novembre 2020

al num. 46921

serie IT

esatti € 356,00

oltre alla Comparente;

- è presente ed ammessa ad assistere la tesoriera dell'Associazione, signora SCHIAVINA MARILENA.

Il tutto come risulta dal **foglio presenze** che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**.

La Presidente, pertanto, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

l'assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto associativo e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del suddetto ordine del giorno, la presidente espone all'Assemblea le ragioni che consigliano di adottare un nuovo statuto.

Segnatamente, la comparente rappresenta all'Assemblea come l'adozione di detto statuto, ampiamente condiviso nelle sue linee essenziali e programmatiche in seno all'Associazione, sia funzionale all'ottenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS). L'ottenimento di detta qualifica comporterebbe per l'Associazione la possibilità di accedere ad un ventaglio di opportunità più ampio di quanto non sia già rispetto all'accesso a bandi pubblici, sovvenzioni, convenzioni, progetti di utilità sociale e agevolazioni in genere.

La Presidente riferisce pure all'Assemblea come a fronte dell'entrata in vigore del D.Lgs 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) la qualifica di Associazione di Promozione Sociale permetterebbe all'Associazione di essere iscritta, senza la necessità di ulteriori formalità, all'interno dell'apposita sezione del costituendo Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.), una volta a regime. Per perseguire detto scopo, nella predisposizione del nuovo testo statutario si è avuto cura di inserire tutte le prescrizioni richieste dalla citata norma per l'iscrizione all'interno del suddetto Registro.

La Presidente dà inoltre atto che a tutt'oggi l'Associazione può contare su di un patrimonio associativo superiore a quello prescritto dalla norma succitata quale presupposto per l'iscrizione all'interno del ripetuto Registro.

La Presidente procede quindi alla lettura dello statuto che si intende adottare.

A questo punto la presidente dichiara aperta la discussione. Nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea, giusta consenso espresso da ciascuna associata per alzata di mano, all'unanimità

delibera

di approvare il nuovo testo dello Statuto nella forma sopra esposta dalla Presidente.

A fronte di ciò l'Assemblea, ulteriormente, giusta consenso espresso da ciascuna associata per alzata di mano, all'unani-

mità

delibera

di dare mandato alla Presidente del Consiglio delle Responsabili per l'esecuzione di tutte le formalità e degli adempimenti che si renderanno tempo per tempo necessari per:

* l'iscrizione della succitata modifica statutaria presso il Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna;

* l'ottenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale;

* l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, una volta a regime.

La Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19 e 39 minuti.

La parte comparente mi consegna lo statuto associativo così come aggiornato, che si allega al presente atto **sotto la lettera "B"**.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla società.

La comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio ho ricevuto, il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me su due fogli per sette facciate intere e parte della ottava e da me letto, alla comparente che lo approva e sottoscrive essendo le ore 19 e 40 minuti.

Firmato: Giulia Sudano

Firmato: Elena Tradii

ALLEGATO B) AL NUMERO 15470 DI RACCOLTA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ORLANDO APS

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione di Promozione sociale femminista e di donne denominata **"Orlando APS"**, di seguito chiamata per brevità "Associazione" con sede legale in Bologna attualmente alla Via del Piombo n. 5, presso il Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne della città di Bologna, operante senza fini di lucro.

L'acronimo "APS" potrà essere legittimamente utilizzato all'interno della denominazione solamente in seguito all'ottenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale. Fino ad allora l'Associazione continuerà ad interfacciarsi con i terzi e più in generale con chiunque entri in contatto con la sola denominazione di "ORLANDO".

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione è contratta a tempo indeterminato. Ogni associata potrà recedere dall'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto.

"Orlando APS" è la nuova denominazione dell'associazione "Orlando" costituita in data 7 luglio 1983.

ART. 2) SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore delle associate e di terzi.

L'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nei seguenti ambiti:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico

e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi l'Associazione si propone di:

- istituire e conservare uno spazio pubblico fisico, virtuale e mediatico per la promozione della soggettività e dell'esperienza femminile e di genere, per l'elaborazione di progetti e la realizzazione di azioni di *empowerment* e *mainstreaming* nelle diverse sfere e contesti dell'agire comune, come ad esempio il Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne;

- conservare, ampliare, e valorizzare il patrimonio culturale con particolare riferimento alla "Biblioteca italiana delle donne" e all' "Archivio di storia delle donne", nonché la raccolta e l'informazione relativa alle tematiche di genere in ambito nazionale e internazionale;

- promuovere ricerche e iniziative per approfondire e diffondere la conoscenza della storia e della contemporaneità della soggettività femminile e di genere;

- organizzare e gestire di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale per la promozione della soggettività femminile e di genere;

- promuovere una cultura e un'educazione di genere nell'ambito dei percorsi di istruzione ad ogni livello, della formazione universitaria, nonché della formazione e dell'aggiornamento professionale;

- promuovere esperienze di partecipazione civica, co-progettazione urbana, mediazione sociale e culturale;

promuovere ricerche, azioni, progetti per la costruzione di un'Europa coesa e solidale fondata sulla valorizzazione della soggettività e dell'esperienza femminile, sullo scambio tra generi, generazioni e genti e su una democrazia partecipativa di donne e uomini;

- promuovere e sostenere iniziative di cooperazione internazionale per il potenziamento e la libertà delle donne nei diversi contesti e la difesa e il sostegno delle bambine e dei

bambini;

- promuovere e sostenere azioni di pace, mediazione e soluzione non violenta dei conflitti;

promuovere e partecipare a reti nazionali, europee e internazionali rispondenti ai fini dell'associazione, nonché partecipazione e sostegno a esse;

- produrre strumenti informativi e pubblicare libri e materiali in forma cartacea e digitale inerenti alle tematiche sopra esposte.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero delle associate.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e/o strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Il carattere secondario e strumentale delle suddette attività, laddove esercitate, dovrà risultare all'interno dei documenti di bilancio.

ART. 3) IL PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:

- beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- beni mobili di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali e altri tipi di contributi delle associate ;

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni, lasciti e legati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi derivanti da prestazioni di servizi e attività convenzionati;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali delle associate e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio così formato costituisce il Fondo di dotazione dell'Associazione che non è mai ripartibile tra le associate né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione di promozione sociale non potrà in ogni caso essere inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio delle Responsabili, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione medesima.

ART. 4) IL BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio delle responsabili per la sua approvazione in Assemblea en-

tro il 30 aprile dell'esercizio sociale in corso.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale che si è chiuso deve essere presentato dal Consiglio delle responsabili per la sua approvazione in Assemblea entro il 30 giugno dell'esercizio sociale in corso.

Copia dei bilanci verrà messa a disposizione delle associate assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 5) ASSOCIATE

L'associazione è formata dalle associate che risultino tali alla data di adozione del presente statuto. L'adesione all'Associazione è in ogni caso aperta, senza alcun tipo di discriminazione, a tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e che accettino di sottostare al presente statuto.

Tutte le associate hanno stessi diritti e stessi doveri.

Il numero delle associate è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e può venir meno solo nei casi contemplati nel seguente art. 6 (sei). In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero delle associate non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero delle associate diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

ART. 6) CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

L'ammissione associativa è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio delle Responsabili da parte delle persone interessate, senza alcuna discriminazione, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'assemblea delle associate delibera l'ammissione e cura l'annotazione della nuova adesione nel libro delle socie a seguito del versamento della quota associativa annuale. Con-

testualmente al versamento della suddetta quota viene rilasciata alla nuova associata la tessera associativa.

L'eventuale non accoglimento della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associata non ammessa ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento all'Assemblea la quale sarà tenuta ad esprimersi a tal riguardo alla prima convocazione utile.

La qualità di associata si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il mese di giugno dell'anno di riferimento, previo sollecito;
- per esclusione, nel caso di persistenti violazioni delle finalità, degli obblighi statutari e degli eventuali regolamenti adottati dagli Organi dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea delle associate.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, è fatto obbligo al Consiglio delle Responsabili per iscritto all'associata gli addebiti che vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Contro il provvedimento di esclusione l'associata ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro delle associate a seguito della delibera dell'Assemblea.

Il recesso da parte dell'associata deve essere comunicato in forma scritta alla Presidente dell'Associazione. Il Consiglio delle responsabili ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associata vengono annotati da parte dell'Assemblea sul libro delle associate.

L'associata receduta, decaduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili.

ART. 7) DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIATE

Le associate hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea delle associate in presenza o da remoto o mediante conferimento di delega scritta, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere elette alle cariche associative o nominate coordinatrici di eventuali settori o referenti di gruppi tematici nei quali l'associazione delibera di articolare l'attività;
- proporre agli organi associativi iniziative o progetti rispondenti alle finalità e alla progettualità dell'Associazione;
- proporre argomenti di discussione da inserire nell'ordine del giorno;
- partecipare alla realizzazione di attività, iniziative e

progetti dell'associazione;

- fare uso degli spazi e delle attrezzature dell'Associazione per lo svolgimento di attività che rientrano nella progettualità concordata con il Consiglio secondo le modalità previste dall'apposito "Regolamento per l'uso delle sale e delle attrezzature";

- ricevere informazioni, conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- se titolari di cariche associative, dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio delle Responsabili;

- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;

Le associate hanno l'obbligo di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

- versare la quota associativa;

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi associativi.

ART. 8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle associate;

- il Consiglio delle responsabili;

- la Presidente;

- la Tesoriera.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche sociali non danno diritto a compenso.

ART. 9) ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutte le associate in presenza e da remoto ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E' l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dalla Presidente in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e bilancio consuntivo, in tutti i casi previsti dal presente Statuto ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L'assemblea dovrà essere in ogni caso convocata laddove sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) delle associate con modalità e termini idonei a consentirne l'intervento.

L'Assemblea è convocata dalla Presidente o, in sua assenza, da una componente del Consiglio delle Responsabili designata dalle presenti.

Ogni associata ha diritto a un voto, se in regola con il versamento della quota associativa, esercitabile anche mediante delega conferita a un'altra socia, che non può rappresentar-

ne più di due.

L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante avviso scritto in forma cartacea e/o altro mezzo elettronico (e-mail). In caso di urgenza almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più una delle associate .

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle associate presenti fisicamente e da remoto in proprio o per delega.

L'assemblea decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il Consiglio delle responsabili sottopone alla sua approvazione.

In ogni caso l'assemblea ordinaria:

- stabilisce gli indirizzi teorico-strategici e le linee di attività dell'Associazione;
- elegge il Consiglio delle responsabili, la Presidente e la Tesoriera e revoca le componenti degli organi sociali;
- designa le coordinatrici dei diversi settori di attività;
- approva i bilanci relativamente ad ogni esercizio sociale;
- stabilisce annualmente le quote associative di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione;
- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali;
- delibera sull'esclusione delle associate e del non accoglimento delle domande di ammissione;
- approva il regolamento interno di funzionamento degli organi sociali;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera l'utilizzo e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata, almeno 15 (quindici) giorni, ovvero 7 (sette) giorni in caso di urgenza, prima della riunione, mediante avviso scritto in forma cartacea e/o altro mezzo elettronico idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, sull'utilizzo del patrimonio, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto è richiesto il voto favorevole della metà più uno delle associate.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate .

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che è conservato agli atti ed è a disposizione delle associate che richiedano di consultarlo.

ART. 10) CONSIGLIO DELLE RESPONSABILI

Il Consiglio delle responsabili è composto da un minimo di 5 (cinque) e da un massimo di 7 (sette) associate, compresa la Presidente eletta dall'Assemblea. Le componenti sono elette dall'Assemblea con il voto della maggioranza delle associate presenti fisicamente, da remoto e per delega. E' da considerarsi invitata permanente al Consiglio la Presidente fondatrice dell'Associazione. E' invitata ogni volta che risulti opportuno la Tesoriera.

Il Consiglio resta in carica per tre anni e le sue componenti sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

Il Consiglio può inoltre distribuire tra le proprie componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

In caso di dimissioni di una componente del Consiglio delle Responsabili, l'Assemblea delle associate elegge la sostituta nella prima seduta utile dell'Assemblea.

Il Consiglio delle Responsabili ha il compito di:

- attuare gli orientamenti politico culturali dell'Associazione e le linee di attività in conformità ai fini statutari e alle deliberazioni assembleari;
- predisporre e sottoporre all'assemblea i bilanci e gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- pone in essere gli adempimenti richiesti dall'art. 14 D.Lgs. 117/2017 laddove ne ricorrano i presupposti;
- esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- presentare all'Assemblea una relazione annuale sull'attività svolta.
- curare i rapporti con le dipendenti, definire le dimensioni dell'organico e sottoporre la proposta all'approvazione dell'Assemblea;
- valutare, previo parere della Responsabile amministrativa e della Tesoriera, le proposte di progetto a finanziamento presentate dalle associate verificandone la fattibilità e considerando l'equilibrio delle risorse associative secondo un criterio di equità e di sostenibilità;
- valutare in merito alle domande di ammissione di nuove associate e alle eventuali esclusioni delle associate;

Il Consiglio delle responsabili è convocato dalla Presidente o in caso di sua assenza da una componente designata dal Consiglio stesso.

Il Consiglio delle responsabili è convocato in forma cartacea e/o altro mezzo elettronico da inviare alle Consigliere almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio delle responsabili è comunque validamente costituito se risultano presenti tutte le consigliere.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza del-

le sue componenti.

Posto che il Consiglio delle Responsabili informa il proprio operato al raggiungimento, al suo interno, del consenso unanime, le delibere sono assunte a maggioranza assoluta delle componenti.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale che è conservato agli atti ed è a disposizione delle associate che richiedano di consultarlo.

ART. 11) LA PRESIDENTE

Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano a una delle componenti del Consiglio delle responsabili designata dal medesimo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La Presidente ha il compito di proporre l'ordine del giorno delle riunioni della Assemblea e del Consiglio delle Responsabili e di presiederle indicandone la persona verbalizzante e coordina l'attività dell'Associazione

La Presidente è eletta dall'Assemblea.

Il mandato ha la durata di tre anni rinnovabile una sola volta.

ART. 12) LA TESORIERA

La Tesoriera ha i seguenti compiti:

- vigila affinché la gestione economica e le scelte politiche dell'Associazione siano coerenti, coordinandosi con la responsabile amministrativa;
- esamina il bilancio preventivo e consuntivo che viene redatto dalla responsabile amministrativa da presentare al Consiglio delle responsabili e all'Assemblea delle associate;
- procede in accordo con il Consiglio delle Responsabili e della Responsabile Amministrativa a una verifica periodica e regolare della situazione finanziaria dell'Associazione;
- può assistere alle riunioni del Consiglio delle Responsabili.

ART. 13) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. La presidente del collegio sindacale è nominato dalle associate in occasione della nomina del collegio stesso.

Alle componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

Le componenti dell'organo di controllo devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio delle Responsabili notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio delle Responsabili, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei con-

ti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, le componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e delle associate o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 14) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 13 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione di promozione sociale è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e delle associate o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

ART. 15) SOLUZIONE CONTROVERSIE

Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In carenza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale di Bologna.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Bologna.

ART. 16) ASSICURAZIONE DELLE VOLONTARIE

Le associate e le volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del d.lgs 117/2017.

ART. 17) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 18) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto o del regolamento interno, si applicano le norme del Codice civile ed altre norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Giulia Sudano

Firmato: Elena Tradii